



TRENTINO



OSSERVAZIONI DDL STABILITA' 2020

Il DDL Stabilità per il 2020 introduce un nuovo sistema di reclutamento del personale degli Enti Locali che si modifica il sistema del turn-over legato alle dotazioni organiche, introducendo una quota di “fabbisogni standard” non ben definita. Questa nuova modalità necessita di ampio monitoraggio sia da parte degli Enti, ma soprattutto da parte delle OO.SS. di Categoria. Riteniamo quindi opportuno la creazione di un osservatorio dei fabbisogni che ponga attenzione all’andamento del personale e all’erogazione dei servizi.

Art. 5 disposizioni in materia di personale degli Enti locali

Comma 3, punto 3.1

Insufficiente sostituire solo i cessati in corso 2019. Va strutturato un vero “piano dei fabbisogni” degli Enti, anche riferito alle peculiarità del territorio, concertato con le OO.SS. come previsto dalla contrattazione collettiva. Anche per quanto riguarda lo standard di personale, va inserito “di concerto con le OO.SS.” come previsto nel contratto collettivo.

Comma 8.

Vengono specificate le modalità d’assunzione, riferendosi anche qui ai cessati nel corso 2019 (vedi osservazioni punto 3) e inserendo delle specifiche deroghe; in particolare si osserva:

- Sostituzione immediata del personale con “adempimenti obbligatori”: va inserito “dopo attenda disamina dei fabbisogni correlati e del personale cessato nell’ultimo quinquennio”
- Polizia locali: vanno rivisti gli “standard minimi” definiti nella L.P. 8/2005 perché ad oggi insufficienti; le nuove assunzioni devono valutare nuovi standard che siano compatibili con i servizi erogati.

Comma 9: titoli di studio.

Viene inserita una deroga “in peius” del contratto collettivo sui titoli di studio da possedere in caso di progressione verticale. Inoltre da togliere la previsione del 20% delle assunzioni perché non coerente con la legge e con il contratto collettivo (la previsione è del 50% dei posti messi a concorso), a meno che non sia in aggiunta a future progressioni ed in anticipo rispetto alle future assunzioni.

Articolo 6: modifica L.P. 3/2006

La “Riforma istituzionale” del 2006 va rivista considerando le esigenze odierne del territorio e degli Enti pubblici; modificare solo parzialmente la norma può avere degli effetti deleteri sia sui servizi erogati sul territorio ma soprattutto sul lavoro del personale che eroga tali servizi. L’effetto sarà che

alcuni Enti continueranno nella loro normale attività con il proprio personale, altri invece si troveranno in grande difficoltà e dovranno organizzare l'attività con i pochi dipendenti rimasti (in attesa dell'avvio e della conclusione delle procedure di concorso per eventuali nuove assunzioni).

Art. 11: indennità di vacanza contrattuale.

Da sostituire con il finanziamento contrattuale almeno pari all'aumento contrattuale dello scorso triennio e sicuramente non inferiore all'indice IPCA previsto per il triennio 2019-2021 (3,5%).

Inoltre viene inserito nel comma 4 il finanziamento del 50% della quota di adesione per i familiari dei dipendenti iscritti al Fondo di sanità integrativa Sanifonds: se la Giunta provinciale ritiene d'inserire questo finanziamento deve trovare un articolo dedicato all'interno del testo, perché non venga confuso il rinnovo contrattuale con un finanziamento dedicato ai familiari degli iscritti al Fondo.

Art. 13 turn over della dirigenza

La previsione dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento è da sempre prevista nella legge provinciale, che stabilisce il numero massimo di dirigenti e delle strutture organizzative (con deroga sulle unità di missione semplici e complesse). Non si comprende quali e quanti dirigenti, oltre a quelli già in servizio, potranno essere assunti e perché non valorizzare quelli già presenti nell'Ente primi d'incarico o con incarichi residuali.

Art. 14 direttive per l'ufficio stampa

Occorre una espressa previsione legislativa provinciale per supportare la contrattazione sul punto, in quanto è contrattualmente irrisolvibile la questione del mantenimento dell'attuale stato giuridico-economico dei giornalisti/pubblicisti con contratto FNSI a tempo determinato: il CCPL e le norme sovraordinate non consentono in alcun modo il riconoscimento di maturati economici per contratti a tempo determinato: alla scadenza, i professionisti saranno assunti con un NUOVO contratto a tempo determinato in qualità di dipendenti della P.A., senza alcuna possibilità di riconoscere alcunché. Questo è stato un motivo di grande discussione al tavolo negoziale con FNSI, come pure la questione della titolarità alla contrattazione.

Art. 16: modificazione articolo 10 L.P. 13/1977.

Dopo "i parametri per l'individuazione di questo organico da assegnare ai circoli sono stabiliti dalla Giunta provinciale" aggiungere "dopo apposita concertazione con le OO.SS".

Art. 17

Nella lettera b) del comma 1 dopo "gli esami possono consistere in una prova scritta o in un colloquio" aggiungere "che serviranno a graduare le posizioni in graduatoria".

Art. 21

Comma 1: non si capisce quali siano gli interventi non economici.

Art. 31.

Con questo articolo si modifica la norma contrattuale di calcolo dell'indennità di collaudo tecnico/amministrativo; in particolare al comma 3 si eroga il 50% dell'indennità prevista dalla normativa nazionale anziché il dettato contrattuale.

Si propone infine di adeguare i requisiti per la stabilizzazione del personale degli Enti Locali previsto dal punto 3 lettera c) dei "Criteri per l'applicazione dell'art. 12 della L.P. 3 agosto 2018, n. 15" allegato alla delibera G.P. n. 1863/2018 che testualmente dispone:

"c) alla data di entrata in vigore di questa legge (4 agosto 2018) abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3".

Modificando quindi la data di maturazione dei requisiti al 31/12/2019

OSSERVAZIONI DDL COLLEGATA ALLA STABILITA' 2020

Art. 9: proroga graduatorie.

Si chiede di prorogare tutte le graduatorie in essere fino al 31 dicembre 2020. Questa integrazione viene proposta tutti gli anni per evitare il medesimo intervento nella Legge di Assestamento.

Quello che si può osservare sia nel Capo I che nel Capo II è che c'è una volontà di spostare almeno di 1 anno i termini delle gestioni sovracomunali indicate nelle aree geografiche della L.P. 3/2006 e di centralizzare sulla Provincia la definizione e la programmazione degli interventi. Anche riguardo alla finanza locale, la definizione del DEPF non è più soggetta al parere del Consiglio delle autonomie. C'è inoltre l'intenzione (art. 5) di centralizzare la gestione operativa di tutti gli Enti strumentali, togliendo loro la specifica autonomia.

